



COMUNE DI ALMESE

C.A.P. 10040 – PROVINCIA DI TORINO

Tel. 011. 93.51.597 – Fax 011.93.51.666

# *REGOLAMENTO*

## *COMMERCIO SU AREE*

## *PUBBLICHE*

Norme e direttive concernenti l'esercizio del  
commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Approvato con Deliberazione C.C. n. 237 del 24.11.2006

Modificato con Deliberazione C.C. n. 63 del 23.09.2015

Modificato con Deliberazione C.C. n. 36 del 18.12.2018

# REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## Titolo I

### *Capo I – Esercizio del commercio su aree pubbliche.*

- Art. 1 – Programmazione comunale
- Art. 2 – Tipologie di mercato

### *Capo II – Le autorizzazioni*

- Art. 3 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio (tipo A).
- Art. 4 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio (tipo A).
- Art. 5 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante (tipo B). Norme comuni.

## Titolo II

### *Capo I – Le aree*

- Art. 6 – Estremi degli atti di reistituzione o istituzione. Migliorie.
- Art. 7 – Giorni ed orario di svolgimento.
- Art. 8 – Sospensione e trasferimento temporaneo del mercato.
- Art. 9 – Localizzazione, configurazione, articolazione e misure.
- Art. 10 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.
- Art. 11 – Circolazione pedonale e veicolare.

### *Capo II – Le attività*

- Art. 12 – Ruolino di mercato.
- Art. 13 – Assegnazione di posteggi.
- Art. 14 – Assegnazione dei posteggi agli operatori con il sistema di battitore nelle aree loro riservate.
- Art. 15 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.
- Art. 16 – Tasse e tributi comunali.
- Art. 17 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.
- Art. 18 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- Art. 19 – Vendita diretta da parte dei produttori agricoli.
- Art. 20 – Modalità di vendita e divieti.
- Art. 21 – Scambio di posteggio.
- Art. 22 – Collocazione e vendita delle derrate alimentari.
- Art. 23 – Utilizzazione dell'energia elettrica.
- Art. 24 – Atti dannosi agli impianti e all'area di mercato.
- Art. 25 – Richiamo delle modalità di subingresso.
- Art. 26 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze.
- Art. 27 - **Modalità di riassegnazione a seguito di sospensione o spostamento temporanei nonché, comunque, di riorganizzazione dei mercati.**
- Art. 28 - **Sanzioni.**
- Art. 29 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica.
- Art. 30 – Commissione consultiva.
- Art. 31 – Organi di controllo.
- Art. 32 – Norme finali.

# Titolo I

## CAPO I – Esercizio del commercio su aree pubbliche

### **Art. 1 – Programmazione comunale.**

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Almese, così come identificato dall'articolo 7 degli indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria tra i comuni intermedi.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

### **Art. 2 – Tipologie di mercato.**

1. È da intendersi come **mercato**:
  - a) le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
  - b) le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi caratteristica ultra mensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità fissa;
  - c) le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolte in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali.
2. È da intendersi come **fiera**, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'art.117, comma primo della Costituzione e, come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla presente normativa, il luogo ed il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.
3. Sono **forme alternative** di commercio su aree pubbliche:
  - a) posteggi singoli o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana, per l'offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera b del decreto legislativo n.114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno il posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono essere assegnate agli agricoltori nella misura massima del 50%;
  - b) zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi

dell'art.28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno il posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; sono assegnate agli agricoltori nell'ambito degli spazi previsti;

- c) aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee, secondo la nozione indicata dall'art.11 della legge regionale sul commercio.
4. Nei mercati di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

## **CAPO II – Le autorizzazioni**

### ***Art.3 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio (Tipo A).***

1. L'esercizio del commercio su area pubblica sulle aree mercatali a cadenza su uno, su tutti o alcuni giorni della settimana o del mese, nonché sui gruppi di posteggi o sui posteggi isolati di cui all'articolo precedente, è subordinato al possesso di autorizzazione di tipo **A** riferita ai singoli posteggi oggetto dell'attività.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è rilasciata dal comune dove lo stesso si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione, anche nel caso sia utilizzabile per più giorni della settimana.
3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del comune.
4. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente:
  - a) la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultra mensile, di cui all'art.3, comma 3, lettere b) e c) della predetta D.C.R. n. 226 – 3799, anche fuori regione, stante il disposto dell'art.28, comma 6 del D. Lgs. 114/98;
  - b) la forma itinerante nel territorio regionale;
  - c) l'esercizio sulle zone di sosta prolungata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. n. 626-3799, all'art.4, comma 1, lettera b);
  - d) l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all'ambito territoriale di validità del titolo regionale secondo quanto disposto dall'art.28, comma 3, del D.Lgs. 114/98.
5. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere titolare e può fruire contemporaneamente:
  - a) fino ad un massimo di **tre** autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da più di trenta posti banco;
  - b) fino ad un massimo di **due** autorizzazioni e connesse autorizzazioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posti banco pari o inferiore a trenta.
6. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
7. È consentito al soggetto giuridico già titolare di autorizzazione/i con posteggio su un mercato di partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati in quello stesso mercato e nello stesso arco giornaliero temporale di utilizzo del posteggio, fino all'ottenimento del numero massimo concedibile di due o tre autorizzazioni con relativa concessione di posteggio. In tal caso l'autorizzazione esibita per la spunta deve essere distinta da quella riferita al/ai posteggio/i già in concessione su quello stesso mercato.
8. È consentito ai soggetti titolari autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le

domande di scambio consensuale sono accoglibili se non in contrasto con le disposizioni concernenti l'assetto organizzativo del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.

9. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico eventualmente stabiliti ai sensi dell'art.28, comma 15 del D.Lgs. 114/98, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

#### **Art.4 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio (tipo A).**

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio è inoltrata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni contenute in apposito bando comunale.
2. Il bando comunale è assunto previo accertamento della disponibilità di posteggi e contiene:
  - a) l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta ubicazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza, qualora nel mercato siano state stabilite limitazioni di ordine merceologico;
  - b) il termine di **sessanta giorni**, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, entro il quale l'istanza deve essere spedita;
  - c) l'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
3. Il bando comunale è pubblicato sul B.U.R. e affisso all'Albo Pretorio.
4. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.
5. Le domande eventualmente pervenute al comune fuori dal termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo a nessuna priorità per il futuro.
6. Il procedimento per l'autorizzazione di tipo A si conclude entro **novanta** giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
7. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dall'inizio del procedimento ed assicura l'applicazione delle disposizioni della L. 07/08/1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
8. Il Responsabile di Area esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a) MERCATI E GRUPPI DI POSTEGGI GIÀ ESISTENTI:**
    - a1) richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità nell'assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della L. n. 112/91 e relative norme di esecuzione; tale criterio trova applicazione sino ad esaurimento dei soggetti stessi;
    - a2) maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato, o dell'eventuale altra tipologia di manifestazione su area pubblica cui la richiesta di autorizzazione si attiene, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto della richiesta; le stesse presenze sono azzerate dopo che il richiedente abbia ottenuto, utilizzandole come presupposto per il rilascio prioritario, l'autorizzazione con il posto fisso nell'ambito dello stesso mercato o altra tipologia di commercio su area pubblica e per lo stesso giorno di utilizzo;
    - a3) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;

- a4) a parità delle condizioni di cui ai punti a1), a2) e a3) la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazioni a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali, ed in subordine,
  - a5) ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione, nonché, da ultimo,
  - a6) ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi;
  - a7) nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i soggetti che, non ancora titolari dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquistato il requisito professionale in data più risalente e, in subordine, nonché per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.
  - b) **MERCATI E GRUPPI DI POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE:** per il primo svolgimento della manifestazione, non esistendo alcuna graduatoria delle presenze, l'assegnazione avviene a favore di tutti i soggetti aventi titolo ad esercitare commercio su area pubblica, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a), eccettuato il criterio del maggior numero di presenze.
9. Il provvedimento relativo alla graduatoria è pubblicato all'albo pretorio.
  10. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di priorità, gli interessati ne dichiarano la sussistenza nel contesto della domanda.
  11. Le istanze prive delle indicazioni richieste possono essere integrate secondo le modalità ed i tempi indicati nel bando comunale.
  12. La mancata indicazione del possesso dei requisiti di priorità comporta l'impossibilità di far valere i titoli stessi.
    - c) **AGRICOLTORI:** le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli agricoltori.
    - d) **POSTEGGI PER GLI OPERATORI CON IL SISTEMA DEL BATTITORE:** le autorizzazioni e le relative concessioni decennali a rotazione sono rilasciate a cadenza ogni tre settimane. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali del presente articolo
    - e) **POSTEGGI ISOLATI:** le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio sono rilasciate ai soggetti previsti dalla D.C.R. 626 e, in difetto, a chiunque abbia titolo ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base dei criteri e delle disposizioni procedurali previsti dal presente regolamento.

### ***Art.5 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante (tipo B). Norme comuni.***

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo **B** è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/98 e della D.G.R. 32-2642 del 02 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

# Titolo II

## Capo I – Le aree

### **Art.6 – Estremi degli atti di reistituzione o di istituzione. Migliorie.**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche dei mercati reistituiti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18.03.2005, dopo l'espletamento, a seguito di nulla-osta regionale, delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera B della L. 112/91, per definire la situazione di fatto e di diritto relativa ai posteggi assegnati e liberi per le future assegnazioni.
2. Prioritariamente rispetto all'emanazione del primo bando per il rilascio delle autorizzazioni con posto fisso, di cui al precedente titolo I capo II, viene dato corso alle istanze di miglioria pervenute fino alla data in vigore della presente deliberazione.
3. Qualora i posti già richiesti dagli interessati siano già stati legittimamente assegnati ad altri soggetti, sulla base delle richiamate procedure di rilascio L. 112/91, è consentita la riproposizione delle istanze che manterranno lo stesso ordine di priorità cronologica.
4. Nel caso in cui la richiesta di miglioria riguardi un aumento della metratura del posteggio in concessione la Giunta Comunale valuterà merito. In ogni caso l'ampliamento dovrà essere di lieve entità (massimo 20,00 metri quadri) e che lo stesso non dovrà pregiudicare il numero e le dimensioni degli altri posteggi presenti sull'area mercatale così come risultanti dall'Atto Istitutivo (Delibera Consiglio n. 22 del 18/03/2005).
5. L'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione originaria.

### **Art.7 – Giorni ed orario di svolgimento.**

1. Il mercato ha luogo nel giorno di **martedì**, dalle ore **8,00** alle ore **13,00** fatta salva la facoltà del Sindaco di disporre in materia nell'arco orario compreso tra le 7,30 e le 19,00.
2. Gli operatori, entro le **7,45**, devono aver installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. **Qualora l'operatore si trovasse nell'impossibilità di raggiungere il proprio posteggio per validi motivi, deve avvisare immediatamente l'ufficio di Polizia Municipale**, il quale comunicherà gli Agenti preposti all'assegnazione dei posteggi il ritardo che non dovrà protrarsi oltre le ore 8,45, nel qual caso lo stesso posteggio verrà assegnato come libero.
4. Alle ore **8,00** si procede all'assegnazione dei posteggi liberi con le modalità di cui al successivo art.16.
5. Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 5,30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12.00 fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero), previo avviso degli Agenti di Polizia Municipale in servizio.
6. Entro le **14,00** tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato.
7. In coincidenza di manifestazioni che inducano eccezionale afflusso di persone, il Responsabile di Area può, in attuazione del disposto di cui all'art.11, comma 4, della L. Reg. 12.11.1999 n. 28, autorizzare l'insediamento di banchi aggiuntivi ai posteggi in organico, sino ad un massimo di n. 10 posteggi.
8. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno, il mercato del martedì venga a cadere in giornata festiva, lo svolgimento del medesimo avrà luogo ugualmente con il medesimo orario.
9. La competenza in merito all'anticipazione o posticipazione della giornata di svolgimento del mercato, nel caso in cui lo stesso ricada in giornata festiva particolarmente sentita, è demandata alla Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria, previa formale

richiesta delle rappresentanze degli Operatori commerciali sul mercato settimanale del martedì.

### ***Art.8 – Sospensione e trasferimento temporaneo del mercato.***

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.
2. Il Dirigente di Area emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità di sospensione o del trasferimento.

### ***Art.9 – Localizzazione, configurazione, articolazione e misure.***

1. L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale, assunta ai sensi dell'art. 4 della L.Reg. 12/11/1999 n.28, o quella definita nell'atto comunale istitutivo del mercato stesso, dalla quale si evidenzia l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la superficie dei posteggi, nonché il numero progressivo, l'esatta collocazione e articolazione dei medesimi, ivi compresi quelli destinati a produttori di cui alla legge 59/63.
2. Per posteggio si intende l'intera superficie occupata dal banco ed eventualmente dall'automezzo o dall'autobanco.

### ***Art.10 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.***

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato.
2. È vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

### ***Art.11 – Circolazione pedonale e veicolare.***

1. Dalle ore **05,30** alle ore **15,00** è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita.
3. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tali veicoli dovranno essere posteggiati nelle aree di sosta consentita.

## **Capo II – Le attività**

### ***Art.12 – Ruolino di mercato.***

1. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei



posteggi in numeri arabi, nonché l'originale della pianta organica (ruolino di mercato), contenente l'indicazione degli estremi del titolare del posteggio, della superficie assegnata, della data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio di Polizia Municipale ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria e del Ruolino.
3. Copia della planimetria e del ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso A.S.L. – Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

### ***Art.13 – Assegnazione dei posteggi.***

1. **MERCATI O GRUPPI DI POSTEGGI A CADENZA SU UNO O PIU' GIORNI DELLA SETTIMANA O DEL MESE, COMPRESI QUELLI MENSILI ANCHE SPECIALIZZATI.** Le aree sono occupate in regime di concessione decennale di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A, riferita al posteggio stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98.
2. **MERCATI A CADENZA SUPERIORE ALLA MENSILE.** Le aree sono occupate in regime di concessione di posteggio, dei soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D.Lgs. 114/98 provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio in queste tipologie non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultra mensile, avendone titolo ai sensi dell'art.28, comma 6 del D.Lgs. 114/98, debbono far pervenire al comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i seguenti criteri:

Manifestazioni già esistenti:

a.2) maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita di volta in volta per la partecipazione;

b.2) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente;

c.2) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;

Manifestazioni di nuova istituzione:

d.2) anzianità nell'esercizio del commercio su area pubblica del soggetto richiedente;

e.2) priorità cronologica di presentazione della domanda.

Qualora i posteggi nelle manifestazioni a cadenza ultra mensile vengano ripartiti per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

L'acquisto di un mezzo più grande non può comportare automaticamente l'ampliamento della concessione di posteggio.

### ***Art.14 – Assegnazione dei posteggi agli operatori con il sistema di battitore nelle aree loro riservate.***

1. Nelle aree mercatali con riservati appositi spazi agli operatori con il sistema di battitore, gli stessi sono soggetti a regime di concessione decennale in favore dei soggetti che ne abbiano richiesta la relativa autorizzazione di tipologia **A** e sono normalmente occupati a rotazione, vale a dire con cadenza di utilizzo più prolungata nel tempo rispetto ai normali posteggi.
2. I turni di rotazione degli operatori sono stabiliti sulla base di accordi fra le categorie ed il comune.

## ***Art.15 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. Spunta.***

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 7 non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. I posteggi non occupati sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria di spunta.
3. Tale graduatoria è compilata dall'Ufficio di Polizia Municipale, deve essere aggiornata settimanalmente, non è soggetta a scadenza ed è depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale stesso.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato o altra forma di commercio su area pubblica entro l'orario stabilito al titolo II capo II ed ha la durata limitata al giorno stesso.
5. **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI. SPUNTA.** L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato o altra forma di commercio su area pubblica, entro l'orario stabilito dal presente regolamento ed ha la durata limitata al giorno stesso.
6. **MERCATI – FIERE A CADENZA ULTRA MENSILE.** Per la prima volta l'ordine è definito dando la priorità, fra tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 28, comma 6 del D.Lgs. 114:
  - 8a) ai soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;
  - 8b) tutti gli altri soggetti;
  - 8c) a parità di condizioni, in entrambi i casi di cui ai punti 8a) e 8b), l'ordine di priorità è definito, nell'ordine, secondo il maggior numero di presenze effettuate sul mercato nonché, in subordine, nel rispetto della maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare all'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese e, da ultimo, della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
7. **CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI OCCASIONALI DI POSTEGGI AI BATTITORI.** Le aree temporaneamente non assegnate sono occupate da operatori con il sistema del battitore, come indicato nel precedente art.15.

## ***Art.16 – Tasse e tributi comunali.***

1. Le concessioni di posteggio decennali e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

## ***Art.17 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.***

1. La concessione di posteggio è decennale e cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, ai soli titolari di autorizzazione ex art.1, comma 2, lettera b), della L. 112/91, ad eccezione di coloro in capo ai quali è stata rilasciata un'unica concessione di posteggio. In tale ipotesi la rinuncia comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata fruizione.
4. La concessione decennale può essere rinnovata su istanza dell'interessato.
5. Al fine di allineare le singole posizioni a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni (in capo agli operatori commerciali ed ai produttori agricoli in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, in regola con i pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti) vengono rinnovate in automatico per dieci anni.

## **Art.18 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.**

1. È commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato su tutto il territorio comunale ad eccezione delle seguenti zone:
  - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
  - ad una distanza inferiore a mt. 200 dall'ingresso dei cimiteri e dai luoghi di culto;
  - ad una distanza inferiore a mt. 500, in linea d'aria, dal perimetro dell'area mercatale di via dei Navili nella giornata del martedì in cui si svolge il mercato;
3. È ammessa la sosta non contemporanea fra itineranti purché non si protragga oltre i sessanta minuti non ripetitivi nella stessa via e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri dalla stazione precedente.
4. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitato nel rispetto della quiete pubblica, con divieto di utilizzo di altoparlanti o altri mezzi di riproduzione sonora. L'operatore deve osservare la chiusura domenicale e festiva, può invece esercitare la vendita in tutti gli altri giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e, nel rispetto di tali limiti, può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura della propria attività non superando comunque il limite delle 13 ore, fatta salva la facoltà del Sindaco di limitarne l'orario d'esercizio per giustificati motivi di sicurezza pubblica.
5. È comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

## **Art.19 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli.**

1. Si considerano agricoltori agli effetti della presente normativa, agli imprenditori agricoli titolari di azienda singola o associata, in possesso di partita IVA per la vendita, nonché regolarmente iscritti agli specifici registri tenuti dalle Camere di Commercio.
2. Qualunque sia la manifestazione, le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun operatore, nemmeno in spunta.
3. I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente agli agricoltori, sulla base dei seguenti criteri:
  - 3a) aziende agricole aventi sede nel comune di Almese;
  - 3b) aziende agricole aventi sede nei comuni limitrofi;
  - 3c) aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite;
  - 3d) aziende agricole aventi sede in altri comuni della Provincia di Torino;
  - 3e) aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte;
  - 3 f) minor numero di presenze acquisite sul mercato di cui trattasi.
4. Ai fini delle assegnazioni giornaliere il comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri posteggi.
5. **CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI OCCASIONALI DI POSTEGGI AI BATTITORI.** Le aree temporaneamente non assegnate sono occupate da operatori con il sistema del battitore, come indicato nel precedente art.15.
6. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

7. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza inviata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, si applicano i seguenti criteri di priorità, fatto salvo quanto previsto al successivo n.5:
  - a) aziende agricole aventi sede nel comune di Almese;
  - b) aziende agricole aventi sede nei comuni appartenenti alla C.M.B.V.S.;
  - c) aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite;
  - d) aziende agricole aventi sede nei comuni limitrofi;
  - e) aziende agricole aventi sede in altri comuni della provincia di Torino;
  - f) aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte;
  - g) aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
  - h) aziende che partecipano a misure agroambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;
  - i) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.
8. Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell'11.4.2001, sulla base dei criteri previsti dalla D.C.R. n.508-14689 del 1° dicembre 1998 ai fini della concessione del posto fisso, costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi.
9. La concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione.
10. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
11. Gli agricoltori titolari di posteggio sono oggetti al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 114/98 per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni e orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita.
12. È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore, unitamente alla cessione dell'azienda agricola di riferimento, o del ramo d'azienda.
13. La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte, qualora lo stesso sia titolare dell'azienda agricola.
14. Ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dal presente Regolamento ed alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed in particolare della produzione tipica locale, può essere costituita una commissione comunale composta da rappresentanti dell'amministrazione comunale e degli agricoltori che operano sulle aree a loro riservate con compiti di controllo e segnalazione.
16. Gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente alle rispettive aziende previa comunicazione al Comune dove ha luogo l'azienda di produzione che deve avvenire almeno trenta giorni precedenti l'esercizio dell'attività.
17. La comunicazione di cui al comma 1, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.
18. L'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità.
19. Sono definiti prodotti agricoli non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, di cui all'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico-commerciale.
20. Gli operatori sono altresì tenuti a comunicare al Comune le variazioni intervenute nei dati e nelle condizioni già oggetto di precedente comunicazione, entro dieci giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. La comunicazione presentata al Comune presuppone da parte del

dichiarante l'accettazione incondizionata degli accertamenti da parte del Comune circa il contenuto della dichiarazione, anche direttamente presso la sede aziendale.

21. Il Comune può disporre di tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la produzione e l'effettiva continuazione dell'attività.
22. Agli agricoltori si applicano, per quanto compatibili per l'esercizio della vendita nelle aree mercatali, le stesse norme previste dal presente regolamento per gli altri operatori su area pubblica.

### ***Art.20 - Modalità di vendita e divieti.***

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze comunali e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale.
2. Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli in appositi contenitori ubicati nelle immediate vicinanze.
3. Il posteggio deve essere attrezzato per la vendita e non deve restare incustodito.
4. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento.
6. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori in altezza a metri 2,00.
7. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita.
8. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
9. È proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita spennati ed eviscerati, i conigli liberati delle parti discali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle norme sanitarie vigenti.
10. È vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico.
11. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte di produttori agricoli.
12. Le norme di cui ai commi 8, 9 e 10 non sono applicabili ai prodotti ittici.
13. In caso di intemperie, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo, anche quando lo stesso non possa essere sistemato completamente, entro l'area in concessione, a condizione che non vengano intralciati le operazioni mercatali, lo sgombero del mercato e l'accesso dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
14. Gli operatori hanno l'obbligo di avere sempre al seguito l'autorizzazione amministrativa in originale.

### ***Art.21 – Scambio di posteggio.***

1. Gli operatori non possono scambiarsi il posteggio di cui sono titolari se non con l'espresso consenso del Comune. L'istanza per lo scambio di posteggio deve recare la sottoscrizione congiunta dei titolari. In caso di azienda in affitto l'istanza deve essere sottoscritta dal proprietario e dall'affittuario.

### ***Art.22 – Collocazione e vendita delle derrate alimentari.***

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate al contatto del suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a metri 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci poste alle spalle del banco non può superare metri 1,40 dal suolo, le piglie o cataste devono essere sollevate, comunque, mai al contatto del suolo.
4. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria, come previsto dalla normativa vigente.

### ***Art.23 – Utilizzazione dell'energia elettrica.***

1. È fatto divieto agli operatori di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva richiesta al Comune.
2. Gli allacciamenti sono installati a cura e spese del Comune che li gestisce e ne cura la manutenzione in economia o a mezzo di ditta concessionaria.
3. L'utilizzo è a carico degli utenti, che ne assumono anche la responsabilità nei confronti di terzi.
4. Con deliberazione di Giunta vengono periodicamente determinate le modalità di rimborso anche forfettario dei consumi.
5. Nel caso in cui gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente si procede all'attivazione delle ordinarie azioni di rivalsa.
6. Al termine dello svolgimento del mercato il relativo armadietto deve essere chiuso con l'apposita chiave.

### ***Art.24 – Atti dannosi agli impianti e all'area di mercato.***

1. Gli operatori non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in particolare il suolo pubblico.
2. Le fontanelle e le bocche antincendio devono essere costantemente libere.
3. Ciascun operatore dovrà adeguare il conferimento dei rifiuti secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune, che possono essere previste in raccolta differenziata, frazione biologica, cassette, supporti legno, ecc.
4. L'Amministrazione Comunale non risponde di furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

### ***Art.25 – Richiamo delle modalità di subingresso.***

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

### ***Art.26 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze.***

1. L'Ufficio di Polizia Municipale dispone la registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi o, comunque, non assegnati.
2. È fatto divieto di imporre la presentazione di istanza per l'inserimento in graduatoria.
3. L'ordine della graduatoria è stabilito secondo i criteri enunciati al precedente art.16.
4. La validità temporale delle graduatorie decorre a far data dalle registrazioni documentabili iniziali e non è soggetta a scadenza.
5. L'Ufficio di Polizia Municipale dispone inoltre la registrazione delle assenze, rilevate dagli operatori, ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle

norme sull'utilizzo dello stesso, di cui all'art.29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98. L'assenza cui si fa riferimento è unicamente quella addebitabile al titolare di concessione di posteggio che non acceda al mercato entro l'orario stabilito dal presente regolamento.

6. Nel caso in cui il titolare del posteggio comunichi previamente l'assenza per le cause giustificative previste dall'art.29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 nonché per le ulteriori fattispecie previste al titolo II capo I, a diritto a che la relativa assenza non venga registrata.
7. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, il comune ha facoltà di accogliere la presentazione a posteriori della giustificazione dell'assenza, limitatamente alle cause previste dalla legge.
8. L'eventuale comunicazione di assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie esibita da soggetti non titolari di concessioni di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
9. Limitatamente al verificarsi dello spostamento della data di svolgimento del mercato, per anticipazione o posticipazione, atte ad evitare la coincidenza con una festività, l'assenza del titolare di concessione di posteggio non è computata nel calcolo delle mancate utilizzazioni dello stesso, ai fini della decadenza dalle concessioni di posteggio.
10. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può essere, necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o, in genere, incaricato, la registrazione di presenze e assenze viene effettuata in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
11. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite, alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
12. Non è permesso ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
13. Il titolo valido per la spunta è, in ogni caso, soltanto l'originale dell'autorizzazione.

### ***Art.27 – Modalità di riassegnazione a seguito di sospensione o spostamento temporanei nonché, comunque, di riorganizzazione dei mercati.***

1. La riassegnazione dei posteggi è effettuata:
  - a) in relazione alle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati a scegliere secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza risultante da apposita graduatoria, formulata sulla base della data di concessione del posteggio originaria. A parità di data, prevale l'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche.
  - b) in relazione alle dimensioni ed alla localizzazione dei posteggi, correlate al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.
  - c) le opzioni dei concessionari non devono tuttavia causare pregiudizio alla progettazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

### ***Art.28 – Sanzioni.***

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art.28, commi 9 e 10, D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.
3. In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
5. La concessione decennale è subordinata al pagamento delle tasse annuali (TOSAP e TARSU), qualora non venga corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo, il Sindaco provvederà alla sospensione d'ufficio della medesima;

### ***Art.29 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica.***

1. La sospensione e la revoca delle autorizzazioni di tipo **A** e di tipo **B**, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'art.29, c. 3 e 4 del D.Lgs. 114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione di posteggio, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per ferie, per un totale complessivo quindi di mesi 1, ovvero di n. 21 edizioni settimanali per anno solare.
3. **L'autorizzazione è revocata:**
  - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
  - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs. 114/98.

### ***Art.30 – Commissione consultiva.***

1. Al fine di garantire un pronto intervento finalizzato alla risoluzione di problematiche che eventualmente venissero a crearsi viene istituita una commissione consultiva così formata:
  - N. 3 rappresentanti degli operatori commerciali (comprendenti un rappresentante tra i produttori agricoli);
  - N. 1 rappresentante dell'Amministrazione comunale;
  - N. 1 rappresentante della Polizia Municipale.

### ***Art.31 – Organi di controllo.***

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale appartenente alla Polizia Municipale:
  - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;



- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- far osservare il rispetto del presente regolamento.

### ***Art.32 – Norme finali.***

1. In sede di ampliamento dell'area mercatale, dove sono ubicati i produttori agricoli, verrà individuata un'apposita area ove verrà installato un distributore automatico di latte crudo:
2. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.